



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 368 Del 31-08-23

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "AREA EX CECCHETTI" RELATIVO ALLA PARTE NON ATTUATA. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 13:25, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
MORRESI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
GIRONACCI MANOLA	ASSESSORE	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	A
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 24-08-2023

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 24-08-2023

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

PREMESSO CHE:

- con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 01 marzo 2000 è stato approvato il Piano Particolareggiato relativo alla zona Direzionale D1A." Ex Cecchetti" cui è seguita, in data 13 giugno 2000 con atto del notaio Testa Rep. n. 138037 racc. n.13840, la stipula della convenzione per l'attuazione delle previsioni previste dal medesimo piano;

- a seguito dell'approvazione definitiva, avvenuta con atto Consiliare n. 78 del 26 ottobre 2004, della variante al suddetto piano particolareggiato, in data 13 ottobre 2005 con atto a rogito notaio Testa Rep. n. 160258 racc. n.16782 è stata stipulata la nuova convenzione urbanistica confermando quale termine finale di scadenza del piano, quello già fissato dalla convenzione originaria ossia il 13 giugno 2010;

- con delibera della Giunta Provinciale n. 280 del 05 luglio 2007 è stata approvata definitivamente la variante generale al PRG (redatta dallo studio Secchi – Viganò) la quale ha recepito, nei suoi contenuti normativi e grafici, la variante al P.R.G. dell'area Cecchetti, come sopra approvata, attribuendo alla stessa la sigla (VAR. 9);

- a seguito della scadenza dei termini di validità del Piano Particolareggiato originario come in premessa approvato e convenzionato, la società CIVITANOVA 2000 srl, ha proposto al comune di Civitanova Marche la riadozione di un Piano Particolareggiato relativo alla parte non attuata secondo gli elaborati alla stessa allegati; piano approvato definitivamente con atto della Giunta Comunale n. 210 del 30 aprile 2012;

- con atto della Giunta Comunale n. 427 del 15.11.2012 e successivo atto della Giunta Comunale n. 195 del 18.06.2015 è stato approvato un nuovo schema di convenzione integrativo, da stipularsi tra il Comune di Civitanova Marche e la società Civitanova 2000 fermo restando le pattuizioni previste dallo schema di convenzione già approvato con il richiamato atto della Giunta Comunale n. 210/2012;

- in data 27.05.2016 con nota prot. n. 27472 del 30.05.2016 e successiva nota integrativa prot. n. 31693 del 21.06.2016 la società Civitanova 2000 srl ha fatto richiesta di quantificare, preliminarmente alla stipula della convenzione, gli importi delle opere di urbanizzazione allora realizzate ed insistenti sulle aree da cedere con la nuova convenzione distinguendo la specifica tipologia di urbanizzazione (primaria e secondaria) allegando alle note stesse, il quadro riassuntivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate e collaudate e quelle da realizzare ed oggetto degli impegni previsti con la nuova convenzione urbanistica da stipulare;

- con nota pervenuta in data 30 giugno 2016 ed assunta al prot. n. 34494 del 04.07.2016 la stessa società Civitanova 2000 srl in riferimento al "nuovo regolamento per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del 19.12.2015" faceva richiesta, ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento, di poter usufruire della opzione di compensazione tra gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini dello scomputo del relativo contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001;

- in data 23.06.2016 con nota prot. 2203 è stato richiesto al Settore V (LL.PP. patrimonio) una verifica di rispondenza delle opere di urbanizzazione ultimate con i verbali di presa in consegna definitiva redatti dallo stesso settore V sulla scorta del quadro riassuntivo redatto dall'Ing. Sebastiano Ortu per conto della società Civitanova 2000 srl;

- con i sottoelencati verbali di presa in consegna definitiva e/o anticipata delle opere di

urbanizzazione, venivano prese in consegna alcune opere:

- U.T.C. (servizio verde pubblico-strade) del 28.08.2003;
- U.T.C. (servizio verde pubblico-strade) del 19.09.2006;
- U.T.C. (servizio verde pubblico-strade) del 30.10-2009;
- U.T.C. (servizio verde pubblico-strade) del 22.02.2010;
- U.T.C. (servizio verde pubblico-strade) del 06.07.2010;
- U.T.C.(servizio acqua – gas - p.i. fognature) del 10.06.2011;
- U.T.C.(servizio acqua – gas - p.i. fognature) del 11.11.2011;
- U.T.C. (servizio verde pubblico-strade) del 04.11.2013;
- U.T.C.(servizio acqua – gas - p.i. fognature) del 16.03.2015;
- U.T.C. (Settore V) del 30.06.2015;

- con la nota prot. 2296 del 29.06.2016, dell'Ing. Stefano Stefoni nella sua qualifica di Dirigente del Settore V, a seguito di controllo effettuato risultava verificato che il quadro riassuntivo inviato dalla società Civitanova 2000 srl era sostanzialmente rispondente alla opere realizzate e già prese in consegna ed alle opere da realizzare previste nel Piano Particolareggiato approvato con atto della Giunta Comunale n. 210/2012;

- con la delibera n.223 del 14/07/2006 la Giunta prendeva atto che tutte le opere previste nell'originario Piano Particolareggiato e nella porzione dello stesso allora non attuata e oggetto di nuovo convenzionamento erano da annoverare tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria distinte, per tipologia, nel seguente modo:

● **opere di urbanizzazione primaria** ex art. 16, comma 7 e 7-bis, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380:

- Strade, piazza pedonale, sottopasso veicolare della linea ferroviaria Civitanova-Albacina, rotonda di immissione nel nuovo sottopasso ferroviario, strada per il collegamento alla via Don Bosco, realizzazione e completamento di parti di marciapiede, segnaletica orizzontale e verticale (“strade residenziali”);
- spazi di sosta e parcheggi a raso e coperti/interrati (“spazi di sosta o di parcheggio”);
- fognatura per acque bianche e nere (“fognatura”);
- rete idrica (“rete idrica”);
- rete di distribuzione di energia elettrica e gas-metano (“rete distribuzione dell’energia elettrica e del gas”);
- pubblica illuminazione e relativo completamento (“pubblica illuminazione”);
- rete telefonica: opere di urbanizzazione primaria ex art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 che ha assimilato ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria le “*infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli articoli 87 e 88*”;
- spazi di verde attrezzato (“spazi di verde attrezzato”).
- piantumazioni: completamenti di infrastrutture ascrivibili alle opere di urbanizzazione primaria (“spazi di verde attrezzato”).

● **opere di urbanizzazione secondaria** ex art. 16, comma 8, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380:

- museo civico composto da un fabbricato monopiano e conservazione delle strutture di acciaio dei capannoni (“attrezzature culturali”);
- porzione di Parco previsto nell’area interessata dal vincolo archeologico e completamento della ciclovia di attraversamento del parco (“ aree verde di quartiere”);

Con la delibera n.223 del 14/07/2016 la Giunta deliberava:

1. di fare proprie ed approvare le seguenti integrazioni allo schema di convenzione approvato con atto della Giunta Comunale n. 195 del 18.06.2015:

a) integrazione dell’art. 6 “*Qualora il costo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria superi l’importo inerente il contributo di costruzione dovuto per gli oneri di urbanizzazione primaria, di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/2001, la Ditta richiedente o suoi successori ed aventi causa*

a qualsiasi titolo, è autorizzata a detrarre dalle eccedenze dagli importi relativi alle opere di urbanizzazione primaria anche il contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/2001 per le opere di urbanizzazione secondaria. Qualora il costo delle opere di urbanizzazione primaria superi nel complesso il contributo dovuto sia per gli oneri di urbanizzazione primarie che secondarie, la Ditta si impegna ad assumere a proprio carico il maggiore onere.

Nel caso in cui il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria risulti inferiore al contributo dovuto sia per gli oneri di urbanizzazione primaria che secondaria, determinato ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, la Ditta ed i suoi successori ed aventi causa si impegnano a corrispondere al comune la differenza in sede di rilascio dei permessi a costruire”.

b) aggiunta, dopo l'art. 6, come sopra integrato, del seguente art. 7 “ *Dichiarano le parti, come sopra rappresentate, che i valori unitari delle opere di urbanizzazione realizzate, cedute e da cedere gratuitamente al Comune di Civitanova Marche, sono analiticamente indicate nell'allegato *** alla delibera di Giunta Comunale del Comune di Civitanova Marche in data ***.*

Le parti fanno ampia relatio formale e sostanziale a tale allegato che si ha qui per letteralmente riproposto”

c) aggiunta all'art. 14, del nuovo schema, del seguente ulteriore comma:

“ai sensi dell'art. 35 comma 22 della Legge 4 agosto 2006 248, i comparenti dichiarano in quanto occorra, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati che nessun corrispettivo è stato pagato per il trasferimento dei beni sopra riportati, trattandosi di cessione gratuita a favore del comune di Civitanova Marche”

d) aggiunta all'art. 17, del nuovo schema, “*tutti i trasferimenti di aree e di opere connessi a questo atto, saranno fuori dal campo I.V.A., ai sensi dell'art. 51 della legge 21/11/2000 n. 342 in combinato disposto con l'art. 16, commi 7 e 8 del D.P.R. 380/2001”.*

2. di approvare, conseguentemente, il nuovo schema di convenzione (integrato) da stipularsi tra il comune di Civitanova e la società Civitanova 2000 srl.

3. di precisare che, tutte le opere previste nell'originario Piano Particolareggiato e nella porzione dello stesso allora non attuata e oggetto di nuovo convenzionamento sono da annoverare tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria distinte, per tipologia, nel seguente modo:

1) **opere di urbanizzazione primaria** ex art. 16, comma 7 e 7-bis, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380:

- Strade, piazza pedonale, sottopasso veicolare della linea ferroviaria Civitanova-Albacina, rotonda di immissione nel nuovo sottopasso ferroviario, strada per il collegamento alla via Don Bosco, realizzazione e completamento di parti di marciapiede, segnaletica orizzontale e verticale (“strade residenziali”);
- spazi di sosta e parcheggi a raso e coperti/interrati (“spazi di sosta o di parcheggio”);
- fognatura per acque bianche e nere (“fognatura”);
- rete idrica (“rete idrica”);
- rete di distribuzione di energia elettrica e gas-metano (“rete distribuzione dell'energia elettrica e del gas”);
- pubblica illuminazione e relativo completamento (“pubblica illuminazione”);
- rete telefonica: opere di urbanizzazione primaria ex art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003 che ha assimilato ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria le “*infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli articoli 87 e 88*”;
- spazi di verde attrezzato (“spazi di verde attrezzato”);
- piantumazioni: completamenti di infrastrutture ascrivibili alle opere di urbanizzazione

primaria (“spazi di verde attrezzato”).

2) **opere di urbanizzazione secondaria** ex art. 16, comma 8, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380:

- museo civico composto da un fabbricato monopiano e conservazione delle strutture di acciaio dei capannoni (“attrezzature culturali”);
- porzione di Parco previsto nell’area interessata dal vincolo archeologico e completamento della ciclopista di attraversamento del parco (“ aree verde di quartiere”).

4. di prendere atto che i valori unitari delle opere di urbanizzazione realizzate, cedute e da cedere gratuitamente al Comune di Civitanova Marche, erano analiticamente indicate nell'allegato “A” relativo al quadro riepilogativo dei costi redatto dall’Ing. Sebastiano Ortu così come verificato dal Settore V con da nota prot. 2296 del 29.06.2016, quadro che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

5. di confermare quanto altro previsto nel richiamato atto della Giunta Comunale n. 210 del 30 aprile 2012 di approvazione definitiva del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica “area Ex Cecchetti” relativo alla porzione non attuata.

EVIDENZIATO CHE:

- seguito dell’adozione di tale deliberazione in data 18/07/2016, con rogito del notaio Gentilucci di Morrovalle rep. n.44705 e racc. n.16199 tra il Comune e la società Civitanova 2000 srl veniva stipulata la nuova convenzione per il completamento dell’area che prevedeva una serie di opere tra cui la più importante ed impegnativa il collegamento con Via Venezia tramite un sottopasso sia sulla linea ferroviaria Civitanova-Albacina che sulla direttrice Bari-Bologna;
Tale convenzione prevede la durata fino al 2026;

- nei mesi scorsi il Comune ha verificato che l’andamento delle opere di urbanizzazione non è parallelo alla realizzazione degli edifici privati ed ha inviato alla Civitanova 2000 srl una lettera di constatazione dello stato di fatto con invito a dare avvio alle opere di urbanizzazione ancora non eseguite (prot. 38511 del 08/06/2023);

- a tale nota la Civitanova 2000 srl ha fornito risposta con lettera a firma del suo legale Avv. Alessandra Piccinini assunta al n.44877 del protocollo comunale del 05/07/2023 con la quale contesta le valutazioni del Comune e, afferma di aver agito nel rispetto delle condizioni della convenzione ed addebita al Comune le cause dei suoi eventuali ritardi.

VALUTATO:

- che la problematica delle opere della citata convenzione del 2016 rep.44705/racc.16199 ha una importanza strategica per la Città e non solo per il comparto di competenza;

- che la realizzazione del sottopasso ferroviario significa mettere a disposizione della Città un collegamento importante tra la parte a mare e la zona a monte della ferrovia;

- che il costo di realizzazione di questa opera in particolare è rilevante;

- che il tono della risposta di Civitanova 2000 srl con la lettera del suo Legale sopra citata può preludere anche una vertenza in sede giudiziaria;

- che pertanto si valuta l’opportunità che la risposta alla citata nota di Civitanova 2000 srl sia, allo stesso modo, a firma di un Legale del Comune;

DATO ATTO CHE spesso per le questioni urbanistiche il Comune si avvale della consulenza e

dell'assistenza dell'Avv. Andrea Calzolaio che è un esperto in materia urbanistica riconosciuto come tale un po' da tutte le amministrazioni locali;

PRESO ATTO:

- che l'Avv. Andrea Calzolaio è stato fin d'ora consultato su tale vicenda in via informale per avvalersi della sua notevole competenza giuridica;

- che alla luce dell'opportunità di incaricare formalmente un Legale che risponda per conto del Comune con appropriatezza di termini è stato chiesto allo Stesso di fornire un suo preventivo limitato a questa fase di assistenza;

- che l'Avvocato ha fornito per questa prima fase di assistenza un preventivo di euro 1.000,00 + cap. ed iva per un totale di € 1.268,80;

VALUTATO CHE tale fase di contrapposizione, o comunque di chiarimenti dei reciproci rapporti Comune/lottizzante, potrebbe poi sfociare in un contenzioso di fronte all'Autorità Giudiziaria per cui appare opportuno avvalersi fin da questa fase dell'apporto di un Legale di elevata professionalità nella materia;

RAVVISATO, pertanto, in relazione alla delicatezza dei profili giuridico/economici da affrontare, di dover affidare presente incarico in modo fiduciario e diretto;

CONSIDERATO CHE l'incarico volto al suddetto studio va inquadrato nella fattispecie di servizi legali prevista dal vigente Codice degli Appalti (D. Lgs.vo n. 36/2023 e ss.mm.ii.) in particolare dall'art. 56 comma 1 lett h) n. 2 in quanto esiste la concreta probabilità che la questione oggetto della consulenza giuridica possa dar luogo ad un procedimento giudiziario;

EVIDENZIATO CHE ogni affidamento di incarico legale deve essere improntato anche al rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato previsti, rispettivamente, dagli articoli 1, 2 e 3 del suddetto Nuovo Codice degli Appalti;

VISTA la deliberazione n. 13 del 04.04.2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione adottato ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs n.267/2000" e il relativo allegato;

DATO ATTO CHE nel suddetto DUP nella sezione 4 - "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma" Lettera f) è contemplata la possibilità di conferire incarichi di consulenza nell'ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere connotate da una significativa complessità di natura legale;

RITENUTO, pertanto, necessario, alla luce di quanto esposto, dare indicazione al Dirigente del Settore I di procedere all'assunzione degli atti necessari al conferimento del suddetto incarico di consulenza legale e all'assunzione dell'impegno di spesa per l'onorario richiesto;

DATO ATTO CHE la formalizzazione dell'incarico avverrà a seguito del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 1 della L. 30.12.2004 n. 311, c. 42 che dispone che "l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi [...]. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico finanziario dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49

del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PRESO ATTO del visto attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- di prendere atto delle problematiche in essere ed in premessa indicate relative all'attuazione della convenzione urbanistica tra Comune di Civitanova Marche e la ditta Civitanova 2000 srl di cui alla convenzione Notaio Gentilucci del 18/07/2016 rep.44705 racc. n.16199, convenzione aggiornativa di altre precedenti;

- di ravvisare la necessità di incaricare un Legale esperto in materia urbanistica cui affidare la stesura della risposta del Comune alla nota del Legale di controparte Avv. Alessandra Piccinini del 05/07/2023, assunta al n.44877 del protocollo comunale della stessa data;

- di esprimere il pieno assenso della Giunta per l'affidamento di tale incarico all'Avv. Andrea Calzolaio noto esperto in materia urbanistica e sulla base del suo preventivo in premessa riportato;

- di dare atto che l'incarico sarà affidato in via diretta e fiduciaria in relazione alla particolarità della materia del contenzioso e della possibilità che il contrasto di posizione tra il Comune e la ditta lottizzante possa avere un seguito anche in sede giudiziaria;

- di incaricare il Dirigente del Settore I, cui inerte il servizio contenzioso, per l'affidamento di tale incarico in via fiduciaria e diretta;

- di rendere l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000. "" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di prendere atto delle problematiche in essere ed in premessa indicate relative all'attuazione della convenzione urbanistica tra Comune di Civitanova Marche e la ditta Civitanova 2000 srl di cui alla convenzione Notaio Gentilucci del 18/07/2016 rep.44705 racc. n.16199, convenzione aggiornativa di altre precedenti;

- di ravvisare la necessità di incaricare un Legale esperto in materia urbanistica cui affidare la stesura della risposta del Comune alla nota del Legale di controparte Avv. Alessandra Piccinini del 05/07/2023, assunta al n.44877 del protocollo comunale della stessa data;
- di esprimere il pieno assenso della Giunta per l'affidamento di tale incarico all'Avv. Andrea Calzolaio noto esperto in materia urbanistica e sulla base del suo preventivo in premessa riportato;
- di dare atto che l'incarico sarà affidato in via diretta e fiduciaria in relazione alla particolarità della materia del contenzioso e della possibilità che il contrasto di posizione tra il Comune e la ditta lottizzante possa avere un seguito anche in sede giudiziaria;
- di incaricare il Dirigente del Settore I, cui inerisce il servizio contenzioso, per l'affidamento di tale incarico in via fiduciaria e diretta.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 06-09-23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 06-09-23

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-08-23 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 31-08-23

Segretario Generale
Morosi Sergio